



10. STUDI, PROGETTI DIMOSTRATIVI, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il costo della valutazione ex-ante effettuata nella fase di predisposizione del presente Piano di sviluppo rurale è stato sostenuto direttamente con fondi nazionali e pertanto non verrà richiesto il cofinanziamento previsto dall'articolo 49 del regolamento CE n. 1257/1999, dall'articolo 51 del regolamento CE n. 445/2002 e dall'articolo 6 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno dello sviluppo rurale.

In sede di attuazione, invece, verranno attivate azioni di formazione e di assistenza tecnica finalizzate al monitoraggio e alla sorveglianza del Piano, nonché studi di impatto delle misure per l'adeguamento delle stesse durante la gestione. Saranno inoltre effettuate le valutazioni intermedia ed ex-post previste all'articolo 56 del Regolamento CE 445/2002.

Le spese relative alle suddette attività saranno considerate ammissibili, ai sensi del richiamato articolo 49 del regolamento CE n. 1257/99, per l'importo complessivo di 2,68 MEURO, pari al 0,38% della spesa complessiva del Piano, così come specificato nelle previsioni finanziarie di cui al capitolo 8.

11. AUTORITA' COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI

11.1 LE AUTORITA' E GLI ORGANISMI

La Regione del Veneto è l'autorità responsabile della programmazione e dell'attuazione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste, per il periodo 2000 – 2006, dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

In via più specifica, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento e funzioni delle strutture della Regione", fermo restando l'ordinamento sancito dallo Statuto, sull'azione regionale si distinguono le funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo e di controllo da quelle di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Riguardo alla prima, nell'ambito dell'indirizzo politico ed amministrativo delineato dal Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea iniziativa ed azione.

Per quanto attiene all'esercizio della seconda tipologia di funzioni, in attuazione dell'articolo 6 della citata legge regionale 1/1997, l'organizzazione delle strutture regionali si articola in:

1. Segreteria generale della programmazione;
2. Segreteria generale del Consiglio regionale;
3. Segreterie regionali;
4. Direzioni regionali;
5. Servizi, posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;
6. Uffici e altre unità operative.

Le Segreterie regionali e le rispettive aree di coordinamento sono state individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 3081 del 2 settembre 1997; le Direzioni e le altre unità organizzative ad esse afferenti sono state individuate con deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 1998, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, alla Segreteria regionale al settore primario, cui è stata attribuita l'area relativa all'agricoltura, alle foreste, alla bonifica, alla disciplina dell'attività venatoria e della pesca, in cui è ricompresa la materia disciplinata dal regolamento (CE) n. 1257/1999, spettano le funzioni di coordinamento amministrativo, di programmazione e verifica attuativa e valutazione dei risultati.

La Segreteria regionale al settore primario avrà quindi la responsabilità del coordinamento per l'applicazione del piano per assicurare sia un monitoraggio continuo sull'andamento della spesa nell'ambito di tutte le specifiche misure, sia un riferimento amministrativo univoco.

Alla Segreteria regionale al settore primario fanno riferimento le seguenti unità operative:

- cinque Direzioni regionali: Politiche agricole strutturali e di mercato, Servizi di sviluppo agricolo, Foreste ed economia montana, Tutela del territorio rurale, Fitosanitaria regionale;
- una Unità di progetto con compiti di supporto all'attività amministrativa anche in ordine ai trasferimenti delle competenze dallo Stato alle regioni;
- nove Unità periferiche complesse comprendenti gli Ispettorati regionali dell'agricoltura ed i Servizi forestali regionali.

Le funzioni di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1258/99 e n. 1663/95, sono attualmente svolte dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA in liquidazione.



Successivamente alla completa attuazione del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 le funzioni di organismo pagatore saranno assunte dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ovvero, nel caso in cui venga riconosciuto entro il termine di vigenza del presente Piano, dall'organismo pagatore regionale.

Prescindendo comunque dalle problematiche e dalla reale tempistica di attuazione del citato D.Lgs n. 165/99, ai sensi del punto 4 dell'allegato al reg. CE n. 1663/95, le funzioni di autorizzazione dei pagamenti ed il servizio tecnico dell'organismo pagatore, relativamente al Piano di sviluppo rurale, saranno in ogni caso effettuate dalla Regione Veneto¹ o da altri Enti cui sono conferite con legge.

In proposito, si evidenzia che - ferme restando le funzioni già delegate o trasferite alle Province (es. interventi per l'agriturismo), ai Comuni e alle Comunità montane (es. Indennità compensativa) con precedenti leggi regionali - con la legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 "Conferimento agli Enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione" è stato previsto che - entro un anno dalla emanazione dei decreti con cui verranno trasferite, dal MIPA alle Regioni, le risorse finanziarie e umane ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1997 - la Regione Veneto, con legge regionale, individuerà le specifiche funzioni in materia agricola attribuite, delegate o sub-delegate alle Province, Comuni o Comunità montane.

Conseguentemente all'emanazione di detta normativa, alcuni dei procedimenti o parti di procedimenti amministrativi - per i quali non si ritiene esista, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 23/1998, l'esigenza di una gestione unitaria a livello regionale - legati all'attuazione del piano, potranno essere trasferiti o delegati dalla Regione agli Enti locali quali Province, Comuni, Comunità montane.

¹ Ai sensi della richiamata disposizione ciò presuppone che:

- I. i compiti e gli obblighi della Regione, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, siano chiaramente definiti;
- II. la Regione disponga di sistemi efficaci per garantire di poter espletare i compiti affidati in maniera soddisfacente;
- III. la Regione confermi esplicitamente all'AIMA/AGEA che è in grado di espletare i compiti suddetti e illustri i mezzi utilizzati;
- IV. l'AIMA/AGEA venga informata regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati di modo che sia sempre possibile tener conto dell'adeguatezza dei controlli stessi prima di trattare una domanda. Il lavoro svolto deve essere descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o, se del caso, gruppo o serie di domande, e che copre un'intera campagna. La relazione deve essere accompagnata da un attestato di ammissibilità delle domande accolte e della natura, dell'obiettivo e dei limiti del lavoro svolto. Nel caso di controlli materiali o amministrativi riguardanti un campione di domande, le domande selezionate devono essere identificate, deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate rispetto a discordanze e irregolarità riscontrate. I documenti giustificativi presentati all'organismo pagatore devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari di ammissibilità delle domande autorizzate;
- V. qualora i documenti relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservate dalla Regione, quest'ultima e l'AIMA/AGEA devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti a pagamenti specifici e di metterli a disposizione ai fini di controllo presso gli uffici dell'AIMA/AGEA a richiesta delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto d'ispezione di tali documenti ovvero:
 - il personale dell'organismo che si occupa della domanda;
 - il servizio di controllo interno dell'organismo pagatore;
 - l'organismo che certifica la dichiarazione annuale dell'organismo pagatore;
 - i funzionari designati dall'Unione Europea.



In altri termini gli Enti delegati, per alcune misure, potranno essere chiamati a svolgere funzioni di: autorità responsabile dell'attuazione, servizio tecnico, di controllo ed autorizzazione dei pagamenti.

In tal caso, comunque, la Regione Veneto provvederà, tramite le misure opportune, a garantire la necessaria uniformità ed omogeneità di attuazione degli interventi, dei pertinenti controlli e della vigilanza. Ciò in attuazione del principio di sussidiarietà sancito sia a livello comunitario che a livello nazionale.

I provvedimenti adottati nel merito saranno comunque debitamente notificati alla Commissione Europea.

11.2 IL CIRCUITO FINANZIARIO

I fondi necessari ad effettuare i pagamenti secondo le previsioni di spesa per misura e per anno saranno resi disponibili all'Organismo pagatore dal FEOGA Garanzia, dal Ministero del Tesoro e dalla Regione secondo le percentuali di cofinanziamento previste dalle tabelle allegate al Piano.

La Regione provvederà a stanziare le somme concernenti la quota a proprio carico sul bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Una anticipazione in favore dell'Organismo pagatore, pari al 12,5% della rata annuale media, potrà essere disposta al fine di costituire un fondo di rotazione (in analogia a quanto previsto dall'articolo 48 del regolamento CE n. 445/2002 per la quota FEOGA) che, in linea generale, verrà recuperata alla fine del periodo di programmazione.

12. DISPOSIZIONI COMUNI DI ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO, E VALUTAZIONE DEL PIANO

12.1 PROCEDURE GENERALI AMMINISTRATIVE

Nel rispetto di quanto indicato nella descrizione della singola misura, le procedure dettagliate di attuazione saranno, di volta in volta, definite con deliberazione della Giunta Regionale da trasmettersi ai competenti uffici della Commissione.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/90, i criteri per l'attribuzione di benefici economici debbono essere predeterminati, i finanziamenti saranno attribuiti con le seguenti modalità:

1. "bando pubblico": nel caso in cui la concentrazione delle domande nello stesso momento sia un'esigenza o comunque non costituisca un problema organizzativo. Il bando pubblico garantisce trasparenza, oggettività e consente l'applicazione di criteri di priorità e di valutazione articolati;
2. ricezione di domande "a sportello", previa determinazione di criteri omogenei e di procedure dettagliate: nel caso in cui non sia opportuno concentrare le domande in uno stesso periodo dell'anno. La modalità in questione garantisce anch'essa trasparenza, oggettività, oltre che flessibilità e consente risposte più celeri ai richiedenti;
3. "implementazione concertata": per le misure destinate ad Enti pubblici locali l'assegnazione dei fondi potrà essere effettuata mediante procedura concertata per rispondere alle specifiche esigenze di programmazione, progettazione ed esecuzione delle iniziative da parte dei medesimi.

In linea generale, per la definizione delle procedure di selezione delle istanze si farà riferimento alle tipologie indicate al DLgs 31 marzo 1998, n 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59" che prevede la seguente classificazione:

PROCEDURA AUTOMATICA	Si applica quando non risulta necessaria un'attività di istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale o in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione secondo apposito schema. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
PROCEDURA VALUTATIVA	Si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda (sono ammissibili, nei casi previsti da leggi vigenti, anche spese sostenute nell'anno precedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente). Viene attuata con procedimento a graduatoria (quando sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, la cui selezione è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, in base a parametri oggettivi predeterminati) o con procedimento a sportello (istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa in relazione alle finalità dell'intervento, alle tipologie delle iniziative. Ove le



	disponibilità finanziarie siano limitate, la concessione è disposta secondo l'ordine cronologico).
PROCEDURA NEGOZIALE	Si applica a interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata.

In raccordo con l'organismo pagatore si provvederà a definire la modulistica unificata per la domanda di accesso al sostegno allo sviluppo rurale nel rispetto di quanto specificato dall'articolo 58 del regolamento CE n. 445/2002.

In particolare, per ciascuna azienda risulteranno sempre noti sia l'ampiezza delle superfici che il numero di animali, compresi quelli per i quali non viene richiesto alcun sostegno.

Ciò in relazione alla costituzione dell'anagrafe delle aziende agricole, presso il SIAN, integrato dai sistemi regionali, ai sensi dell'art. 14 del DLgs n. 173/98, le cui disposizioni di attuazione, in corso di pubblicazione, prevedono infatti l'obbligo di iscrizione da parte di tutte le aziende che accedono ai contributi pubblici.

Per ciascuna delle aziende iscritte all'anagrafe è prevista la costituzione del "fascicolo aziendale" e l'identificazione in modo univoco mediante l'attribuzione del "Codice Unico di Identificazione Aziendale" (CUAA) costituito dal codice fiscale.

In linea generale l'istruttoria delle singole domande di contributo o dei progetti sarà effettuata in base:

- alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità (all'atto della presentazione della domanda),
- all'analisi tecnico - economica, ove prevista,
- all'acquisizione di pareri di altri organi/amministrazioni, ove necessari.

Per ciascuna domanda dovrà essere redatta apposita check – list che indichi:

- la misura per cui viene richiesto l'aiuto;
- l'identificativo della domanda (CUAA, n. protocollo o posizione, ecc.)
- le informazioni relative all'anagrafica della ditta;
- le informazioni relative all'istruttoria;
- le informazioni relative ai controlli;
- le informazioni relative alla liquidazione e alle modalità di pagamento

Al termine dell'istruttoria, per ciascuna domanda, verrà redatto un verbale di ammissibilità al finanziamento e verranno compilati gli elenchi dei beneficiari ammessi, sulla base di priorità individuate con atti amministrativi adottati preventivamente alla emissione del bando o alla apertura dei termini di presentazione delle istanze.

La realizzazione delle iniziative, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche normative, può aver luogo anche prima del provvedimento di concessione dei benefici purché sia avviata successivamente alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze.

L'anticipata realizzazione delle iniziative non comporta alcuna priorità né l'obbligo della concessione di finanziamenti da parte dell'amministrazione regionale.

In ogni caso, saranno ammesse a finanziamento le spese sostenute posteriormente alla data di presentazione del Piano di sviluppo rurale alla Commissione Europea ovvero alla data del 1° gennaio 2000.

All'atto della definizione delle procedure di attuazione della singola misura la Giunta regionale potrà eventualmente indicare date di ammissibilità al finanziamento delle spese sostenute diverse, a condizione, comunque, che siano successive a quelle sopra indicate.

Il pagamento ai beneficiari finali verrà effettuato sulla base:

- della verifica del rispetto dei requisiti di conformità dell'intervento con quanto previsto all'approvazione dello stesso;
- di una relazione finale esplicativa delle attività e dei risultati ottenuti o dei lavori realizzati, nonché di un rendiconto delle spese sostenute (per le misure relative a investimenti strutturali e dotazionali);
- in caso di concessione di anticipi e presentazione di stati di avanzamento, della verifica del rispetto delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.

A seguito della concessione delle provvidenze, i beneficiari delle misure 1,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 del presente Piano, facenti riferimento alle misure di sostegno di cui al titolo II, capi I,VII,VIII e IX del regolamento (CE) n.1257/99, possono chiedere il versamento di un anticipo, il cui importo è limitato al 20% della spesa ammessa a finanziamento, e comunque non oltre il 40% del contributo concesso, dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo anticipato. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico quali Comunità Montane, Province, Enti Parco, Azienda Regionale Veneto Agricoltura, Azienda regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente (ARPAV) e Consorzi di Bonifica.

Il provvedimento di concessione delle provvidenze in conto capitale per investimenti di carattere strutturale e dotazionale, può prevedere l'erogazione di acconti fino all'importo massimo dell'80% del contributo assentito sulla base dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori e degli acquisti, detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione. Il saldo del contributo è disposto sulla scorta di idonea certificazione di regolare esecuzione dei lavori e di effettuazione degli acquisti.

L'erogazione dei benefici contributivi e creditizi relativi ad investimenti fondiari aziendali, per importi di spesa ammissibile non eccedenti 200.000 euro, può essere disposta in base a verbale di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori o di perizia giurata da parte del professionista abilitato in materia, che attestino l'inerenza dei costi sostenuti per tipologie ammissibili e la loro congruità.

L'erogazione di benefici relativi alla provvista di dotazioni non ricomprese in progetti riguardanti investimenti strutturali, è disposta previa assegnazione di regolari fatture debitamente quietanzate.

Le varianti di iniziative ammesse ai benefici pubblici sono approvate in via preventiva da chi ne ha disposto la concessione. Le varianti che non alterano, per le loro caratteristiche, la natura e le finalità delle iniziative stesse, ma consentono invece più idonee soluzioni tecnico-economiche, possono essere eseguite senza il preventivo assenso, ed approvate in sede consuntiva, dall'incaricato all'accertamento di avvenuta esecuzione dell'iniziativa, nei limiti dell'impegno assunto ai fini della concessione dei benefici.

Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono essere incluse le spese generali ed imprevisti, studi di fattibilità, acquisizioni di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese

relative ad investimenti strutturali e dotazionali ed in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare.

Il pagamento ai beneficiari finali verrà effettuato dall'organismo pagatore (AIMA in liquidazione, AGEA o organismo pagatore regionale), sulla base di elenchi accompagnati da una dichiarazione di ammissibilità.

L'organismo pagatore provvederà anche alla loro contabilizzazione in relazione ai vari interventi, conformemente al modello di codificazione fornito dalla Commissione.

12.2 CONTROLLI E SANZIONI

12.2.1 CONTROLLI

I sistemi di gestione e controllo devono essere tali da assicurare un'esecuzione adeguata ed efficace degli interventi e delle azioni programmate.

Le procedure di controllo e verifica relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999 comprendono almeno le seguenti fasi:

- Controllo amministrativo: riguarda la totalità delle domande presentate e concernente la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso agli aiuti, nonché la verifica della compatibilità delle iniziative con gli obiettivi del regolamento e del piano. Tale fase comprende l'istruttoria preventiva e le verifiche documentali da effettuarsi prima del pagamento degli aiuti, nonché le verifiche incrociate, relative alle superfici ed agli animali oggetto di aiuto al fine di evitare che indebite percezioni. In questa fase sono obbligatoriamente previsti controlli in loco preventivi su una percentuale minima pari al 5% delle domande presentate nell'anno selezionate secondo un idoneo piano di campionatura.
- Controlli "sul posto": presso le aziende ove sono in fase di attuazione, o sono state realizzate, le iniziative, al fine di valutare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previste dal Piano o all'atto della concessione. Per ciascun anno viene previsto il controllo su un campione superiore o almeno pari al 5% dei beneficiari.

Nel caso di aiuti ad ettaro o a capo, i controlli "sul posto" saranno effettuati conformemente al Regolamento (CE) n. 2419/2001 e qualora emergano significative irregolarità, la numerosità del campione da selezionare nella successiva campagna dovrà essere raddoppiata.

Il piano di campionatura delle domande di aiuto da sottoporre a controllo in loco sarà formulato sulla base di una analisi del rischio che tenga conto di:

- tipologia della misura prevalente;
- importo dell'aiuto;
- entità della superficie o del numero di animali per cui viene richiesto il premio;
- evoluzione in rapporto all'anno precedente;
- esiti dei controlli negli anni precedenti

I controlli "in loco" vertono sull'insieme delle misure, delle superfici e degli animali contemplati dalla domanda di aiuto e sono effettuati con preavviso dell'interessato. Il preavviso è limitato al massimo al tempo necessario a consentire la presenza del beneficiario alle operazioni di controllo e non può comunque essere superiore a 48 ore.

Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco saranno riportate in apposito verbale.

In particolare sarà verificata:

- la corrispondenza degli importi messi in liquidazione ai beneficiari finali, con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa reperibile ai vari livelli (solo per le misure strutturali),
- la destinazione dei trasferimenti di risorse assegnate,
- l'adeguatezza e fondatezza delle domande di pagamento (stati di avanzamento e saldi) che devono basarsi su spese effettivamente sostenute o sulla base di garanzie fideiussorie, nel caso di anticipi,
- la presenza di eventuali carenze o rischi nell'esecuzione di azioni e interventi,

12.2.2 SANZIONI E DECADENZE

Le disposizioni riportate al presente paragrafo trovano applicazione fatto salvo quanto diversamente stabilito per le singole misure.

I contributi concessi vengono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento in relazione ai quali essi sono stati concessi o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell'atto di concessione o altrimenti determinati.

In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, l'Amministrazione provvederà a pronunciare la decadenza dai benefici che comporta:

- il recupero delle somme percepite indebitamente, maggiorate degli interessi legali,
- la segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.
- l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative ai sensi della L.23 dicembre 1986, n.898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Possono essere riconosciuti i seguenti casi di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo:

- a) decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito delle misure di aiuto disciplinate dal presente Piano;
- b) incapacità professionale di lunga durata degli stessi soggetti;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto o dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore indicati e le relative prove devono essere trasmesse, per iscritto, all'ufficio regionale competente, a cura dell'interessato, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il medesimo è in condizione di provvedere.

Cause di forza maggiore, diverse da quelle sopraindicate, potranno essere valutate dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con le competenti Autorità comunitarie. La determinazione di tali cause dovrà risultare conforme alle indicazioni ed ai criteri generali contenuti nella comunicazione n. C(88) 1696 della Commissione CE pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C259 del 6.10.1988.

12.2.2.1 AIUTI PER ETTARO E PER CAPO

Nel caso di aiuti per unità di superficie, qualora in fase di istruttoria per la concessione dell'aiuto si constati che la superficie esposta in domanda è inferiore a quella effettivamente accertata, l'aiuto viene comunque corrisposto sulla base della superficie riportata nella domanda di aiuto.

Nel caso in cui si accerti che la superficie effettiva è inferiore a quella per cui è stato richiesto il premio, l'aiuto è concesso sulla base della superficie accertata. Tuttavia, fatti salvi casi di forza maggiore precedentemente indicati, la superficie effettivamente accertata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3% o di 2 ettari, ma non più del 20%, la superficie determinata. Tale sanzione si applica anche a tutte le eventuali successive annualità di premio.

Se l'eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata non viene concesso alcun aiuto collegato alla superficie.

Qualora le violazioni indicate ai precedenti due commi siano rilevate in sede di controllo in loco, successivo all'erogazione di premi, il beneficiario decade parzialmente (secondo comma) o totalmente (terzo comma) dagli aiuti.

Qualora in fase di istruttoria per la concessione dell'aiuto si constati che il numero di capi di bestiame per cui è stato richiesto l'aiuto è inferiore a quello effettivamente avente titolo, l'aiuto viene corrisposto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla singola misura, sulla base del numero di capi per cui il premio è stato richiesto.

Nel caso in cui si accerti che il numero di capi dichiarati in domanda, per cui si richiede il premio, è superiore a quello effettivamente avente titolo, l'aiuto è concesso sulla base del numero di capi accertato. Tuttavia, fatti salvi casi di forza maggiore e l'applicazione dell'art. 41 del regolamento CE n. 2419/2001, l'importo dell'aiuto unitario viene ridotto con effetto anche per le rimanenti annualità d'impegno:

Nel caso di domande relative al massimo a 20 UBA:

- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale a 2 UBA;
- della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 UBA;
- nel caso l'eccedenza superi 4 UBA, non viene concesso alcun aiuto;

b) Negli altri casi:

- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;
- di due volte la percentuale se l'eccedenza constatata è superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%;
- nel caso l'eccedenza superi il 20%, non viene concesso alcun aiuto;



Qualora le predette violazioni siano rilevate in sede di controllo in loco, successivo all'erogazione di premi, il beneficiario decade parzialmente (lett. a) e b) primo e secondo trattino) o totalmente (lett. a) e b) terzo trattino) dagli aiuti.

Le tolleranze di cui ai commi precedenti si intendono riferite al complesso delle superfici o dei capi esposti in domanda.

La decadenza totale o parziale comporta, fatti salvi i casi di forza maggiore, il recupero di tutte le somme indebitamente percepite maggiorate dei relativi interessi, calcolati al tasso legale, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme.

12.2.2.2 AIUTI IN RELAZIONE AD IMPEGNI ASSUNTI DAL BENEFICIARIO

Per le singole misure che prevedono l'assunzione di impegni da parte dei beneficiari, le procedure di attuazione, definite dalla Giunta Regionale, potranno distinguere tra impegni principali ed impegni accessori.

Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 64 del regolamento CE n. 445/2002, provvederà a definire, per ciascun impegno accessorio, la percentuale di inadempienza applicabile.

La decadenza totale è disposta ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto agli impegni principali sottoscritti all'atto della presentazione della domanda.

Nel caso di violazione degli impegni accessori che non comporti un superamento della percentuale di inadempienza pari al 20% la decadenza è invece parziale.

Nel caso della decadenza parziale di cui al precedente capoverso si applica una riduzione dell'aiuto pari al doppio della percentuale di inadempienza rilevata e, per gli impegni pluriennali, si procede al recupero di tutte le somme indebitamente percepite maggiorate dei relativi interessi, calcolati al tasso legale, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle singole misure, non sono ammesse riduzioni di impegno rispetto a quanto sottoscritto con la domanda iniziale. Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso anticipato totale o parziale dall'impegno assunto comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto con le conseguenze indicate al presente capitolo. Tuttavia non si procede al recupero delle somme dovute nel caso di beneficiario che cessi definitivamente l'attività agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno 3 annualità.

In caso di pagamenti indebiti imputabili ad errori dell'amministrazione, alle somme da recuperare non si aggiungono gli interessi legali.

12.3 SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

Il monitoraggio (fisico e finanziario) previsto dalle norme di gestione del sistema di finanziamento del FEOGA-G viene effettuato dall'organismo pagatore, sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari, secondo le disposizioni della Commissione Europea e le norme nazionali.

La Regione Veneto, sulla base dell'esperienza acquisita nel precedente periodo di programmazione, attiverà un sistema di monitoraggio che si articolerà nel seguente modo.

Monitoraggio finanziario

L'aggiornamento dei dati di attuazione finanziaria avverrà alle seguenti scadenze:

- Per l'assunzione delle obbligazioni: su base trimestrale;
- Per le autorizzazioni di pagamento: su base mensile.

Monitoraggio fisico

Il monitoraggio fisico sarà effettuato sulla base degli indicatori previsti nelle singole Misure.

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento CE n. 1257/1999 e dell'articolo 53 del regolamento CE n. 445/2002, entro il 30 aprile di ogni anno sarà predisposta una relazione, riferita all'anno finanziario precedente, sullo stato di attuazione del Piano al fine principale di ottenere una chiara indicazione in merito all'avanzamento degli interventi attuati.

La relazione sarà composta di tabelle e di una parte descrittiva che deve contenere i seguenti elementi.

- **Relazione finanziaria**

Le informazioni contenute comprendono:

- un elenco degli interventi realizzati ed il relativo peso finanziario;
- le modifiche introdotte nel corso dell'anno;
- un elenco dei contributi finanziari concessi;
- un elenco dei beneficiari;
- tabelle di avanzamento finanziario.

- **Osservazioni generali**

L'obiettivo della relazione annuale è di mostrare i progressi compiuti e di analizzare i dati relativi all'attuazione, ad esempio fornendo informazioni generali sul successo o sulla mancata realizzazione di un intervento.

La relazione deve concentrarsi sull'applicazione dei principali interventi, senza, tuttavia, trascurare la presentazione di dati sull'applicazione degli interventi di minore importanza.

La tipologia delle informazioni deve coincidere con quella fornita nell'ambito delle dichiarazioni e delle previsioni finanziarie.

- **Analisi per intervento**

Sarà descritto:

- qualsiasi modifica delle condizioni generali che rilevi per l'esecuzione della misura, segnatamente sviluppi socio – economici significativi, o cambiamenti delle politiche nazionali, regionali o settoriali;

- sviluppo dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (saranno illustrate le problematiche legate alla gestione e disponibilità delle risorse finanziarie assegnate);
- stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;
- le caratteristiche degli interventi attuati e degli aiuti concessi nell'anno della relazione, con un'analisi e una spiegazione dei dati che figurano negli allegati (ad esempio l'attuazione più intensa rispetto ad altri anni, la concentrazione su certi settori, su un tipo di beneficiario o su una zona, la realizzazione in rapporto alle stime, il confronto con la realizzazione di anni precedenti);
- eventuali ostacoli o problemi specifici, difficoltà di sviluppi amministrativi, risultati dei controlli ecc.;
- le eventuali misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.

Dovrà risultarne un quadro dei progressi realizzati per ciascun intervento, con un confronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti in base ai principali indicatori fisici e finanziari.

I beneficiari saranno tenuti a fornire le indicazioni relative alla iniziativa realizzata richieste ai fini del monitoraggio e della valutazione.

Nella fase di attuazione del Piano, con provvedimento della Giunta regionale, potrà essere istituito un Comitato di sorveglianza che preveda almeno la partecipazione:

- del Dirigente della Segreteria regionale al settore primario;
- dei Dirigenti responsabili delle Direzioni regionali afferenti alla Segreteria medesima;
- di un rappresentante del Ministero per le politiche agricole e forestali;
- di un rappresentante del Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica;
- di un rappresentante dell'organismo pagatore;
- di un rappresentante dell'Unione Province Italiane UPI;
- di un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Montane UNCEM;
- di un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI.

Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale provvederà ad indicare anche le modalità di funzionamento del Comitato di sorveglianza.

Potrà altresì essere prevista la costituzione di un ufficio di segreteria del Comitato cui saranno affidati i compiti di organizzare le riunioni del Comitato stesso, di preparare la documentazione, le relazioni, gli ordini del giorno ed i verbali delle riunioni.

Al Comitato di sorveglianza potranno essere affidati i seguenti compiti:

- a) supportare la Regione nella sorveglianza sullo svolgimento del Piano per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- b) esaminare i risultati dell'attuazione del Piano, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi quantificati a livello di misura, nonché della valutazione intermedia effettuata dagli incaricati;
- c) proporre eventuali azioni per accelerare l'esecuzione del Piano, qualora in seguito ai risultati del monitoraggio dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso;
- d) esprimere pareri sulle relazioni annuali predisposte dalla Regione, quale autorità responsabile della gestione, prima che siano trasmesse alla Commissione;
- e) Proporre modifiche al Piano ed esprimere pareri sulle proposte di modifica eventualmente formulate dalla Regione.



12.4 VALUTAZIONE

12.4.1 VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

La valutazione intermedia ed ex-post saranno affidate a un valutatore indipendente, tramite apposita procedura di gara.

Le valutazioni saranno effettuate sulla base dei documenti emanati dalla Commissione Europea, con riferimento a:

- condizioni di vita;
- struttura del lavoro e del reddito proveniente dall'agricoltura e dalle attività extra-agricole della popolazione rurale;
- strutture agricole;
- prodotti agricoli (qualità e competitività);
- risorse forestali;
- ambiente.

12.4.2 CODIFICAZIONE DELLE MISURE

La codificazione verrà effettuata sulla base delle indicazioni che verranno emanate dalla Commissione Europea. Nella fase di predisposizione del presente programma, comunque, si è tenuto conto della codificazione prevista al punto 8 dell'allegato II al Regolamento CE 445/2002.

13. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI ED INDICAZIONE DELLE AUTORITA' ED ORGANISMI ASSOCIATIVI, DELLE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI

In relazione all'esigenza di procedere alla revisione della programmazione agricola regionale nelle sue diverse articolazioni, il confronto sulle tematiche attinenti al futuro dell'agricoltura veneta e del mondo rurale era già stato attivato in occasione della prima e della seconda "Conferenza regionale dell'agricoltura", tenutesi a Vicenza rispettivamente il 5/12/97 ed il 30/4/99.

Come già riferito nella parte relativa alle definizioni degli obiettivi le due "Conferenze" possono considerarsi come l'avvio del processo di partenariato con i rappresentanti del settore agricolo.

Venendo, tuttavia, alle attività di partenariato più specifiche, rispetto ai contenuti della riforma della PAC, si evidenzia che - a seguito della deliberazione n. 140 del 22/12/98 con cui il CIPE ha approvato le linee per la presentazione dei documenti di programmazione e l'attuazione del partenariato, indicando tempi, modi e procedure per la Programmazione dei fondi strutturali 2000 - 2006 - la Giunta regionale, con propria deliberazione 30 marzo 1999, n. 890, ha avviato le procedure per la programmazione dei fondi strutturali prevedendo:

- a) l'attribuzione delle funzioni di coordinamento, di supporto tecnico - organizzativo, di elaborazione, di redazione e sintesi dei temi sviluppati nell'ambito della concertazione, per la predisposizione dei documenti programmatici, al Coordinamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla precedente DGR n. 350/96;
- b) l'istituzione di un "Tavolo di partenariato per i fondi strutturali 2000 - 2006", espressione del partenariato istituzionale ed economico - sociale, mutuando l'esperienza del "Protocollo d'intesa fra Regione, Parti Sociali e Autonomie Funzionali per la concertazione e la coesione" del 11/7/97, comprendente i rappresentanti dell'economia firmatari del Protocollo stesso nonché le rappresentanze di ANCI, UPI, UNCEM, Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, Presidenza delle pari opportunità e Autorità ambientale.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 890/99 è stato altresì previsto che ogni singolo Assessore di comparto potesse svolgere le opportune attività di contatto e di partenariato settoriale con i soggetti più direttamente interessati allo specifico settore e che le proposte conseguenti confluissero nella proposta globale oggetto della concertazione unitaria.

Le iniziative di partenariato di settore sono comunque tenute collegarsi con il Coordinamento regionale e con l'Assessore alle politiche comunitarie, per garantire quell'unitarietà di strategia che è elemento qualificante della nuova programmazione.

Stanti le evidenti interconnessioni programmatiche ed operative con tali interventi previsti, con deliberazione n. 1917 del 01.0.61999 la Giunta regionale ha definito le procedure per la consultazione prevista dal regolamento CE n. 1257/1999 concernente il sostegno allo sviluppo rurale, dando atto che le medesime sarebbero state impiegate anche per le iniziative di contatto e di partenariato per il settore primario nell'ambito della deliberazione n. 890/99 relativa ai fondi strutturali.

Con tale provvedimento è stato quindi istituito un "Tavolo per lo sviluppo rurale" costituito:

- da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole regionali;
- da tre rappresentanti designanti dalle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;



- da due rappresentanti designati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute;
- da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative;
- da tre rappresentanti designati dai consorzi di tutela;
- da un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;
- dai rappresentanti dell'UNCEM, dell'ANCI e dell'UPI;
- da un rappresentante dell'Unioncamere;
- dalla Presidenza delle Pari opportunità;
- dall'Autorità ambientale

In realtà il Tavolo ha assunto una valenza più allargata nel senso che, ad esempio, non tutte le categorie previste (es. associazioni dei produttori) hanno designare la rappresentanza indicata, motivo per cui si è provveduto ad invitare tutte le componenti della singola categoria.

L'elenco completo dei soggetti coinvolti è il seguente.

DENOMINAZIONE	SEDE
ASSOCIAZIONE ZOOTECNICA VENETA A.ZO.VE.	35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD)
UNICARVE	35136 PADOVA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OVI - CAPRINI VENETA (A.P.R.O.C.A.V)	32100 BELLUNO
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CONIGLI DEL VENETO	35136 PADOVA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FLOROVIVAISTI VICENTINI	36100 VICENZA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CEREALI DEL VENETO (A.P.R.O.C.E.V.E.)	35129 PADOVA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI SEMI OLEOSI DEL VENETO (A.P.R.O.S.O.V.E.)	35129 PADOVA
ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI DI MIELE DEL VENETO	36100 VICENZA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI TREVIGIANI	31040 CASTAGNOLE DI PAESE (TV)
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI DELLA PROV. DI PADOVA	35100 PADOVA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE DELLA PROV. DI VERONA	37135 VERONA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI DEL VENETO	35043 MONSELICE (PD)
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI E LATTIERO CASEARI DI VICENZA	36100 VICENZA
ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PRODUTTORI LATTE BL -TV -VE	31020 FONTANE DI VILLORBA (TV)
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FLOROVIVAISTI A MARCA TREVIGIANA	31100 TREVISO
ASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI DI PATATE	35044 MONTAGNANA (PD)
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TABACCO DEL VENETO	37122 VERONA
O.P.VE - FRIULI S.C.R.L.	31021 MOGLIANO VENETO (TV)
A.E.P.O.	37069 RIZZA DI VILLAFRANCA (VR)
A.P.O. - COOPA	35044 MONTAGNANA (PD)
SCALIGERA S.C.R.L.	37050 S. MARIA DI ZEVIO (VR)



NORDEST S.C.R.L.	37135 VERONA
CONSORZIO "EUROP" S.C.R.L.	45020 GIACCIANO CON BARUCCHELLA (RO)
C.O.P. S.C.R.L.	37122 VERONA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	32025 MAS DI SEDICO (BL)
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	35136 PADOVA (PD)
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	45100 ROVIGO (RO)
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
DENOMINAZIONE	SEDE
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	30172 VENEZIA-MESTRE (VE)
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	37135 VERONA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	36100 VICENZA
INTERMIZOO S.P.A.	35136 PADOVA
ARAV - ASS. REG. ALLEVATORI DEL VENETO	35136 PADOVA
UNIONE CONSORZI VINI VENETI DOC	37122 VERONA
CONSORZIO FORMAGGIO ASIAGO	36100 VICENZA
CONSORZIO FORMAGGIO MONTASIO	33033 CODROIPO (UD)
CONSORZIO FORMAGGIO MONTEVERONESE C/O CCIAA	37122 VERONA (VR)
CONSORZIO PROSCIUTTO BERICO EUGANEO	35044 MONTAGNANA (PD)
CONSORZIO TUTELA RADICCHIO DI TREVISO E CASTELFRANCO	31059 ZERO BRANCO (TV)
CONSORZIO TUTELA RISO VIALONE NANO DI ISOLA DELLA SCALA C/O UNIONE AGRICOLTORI	36067 ISOLA DELLA SCALA (VR)
CONSORZIO FAGIOLO DI LAMON C/O COMUNITA' MONTANA FELTRINA	30032 FELTRE (BL)
CONSORZIO TUTELA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DEL GARDA	37011 BARDOLINO (VR)
CONSORZIO TUTELA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DEL GARDA	37100 VERONA (VR)
COPAGRI REGIONALE VENETO	30027 S.DONA' DI PIAVE (VE)
UNIONE REGIONALE VENETA BONIFICHE	30100 VENEZIA
FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI	30175 MARGHERA-VENEZIA
FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI DEL VENETO - FEDERVENETA	30174 MESTRE-VENEZIA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DEL VENETO - CIA	30175 MARGHERA-VENEZIA
CONFCOOPERATIVE - UNIONE REG. VENETO	35129 PADOVA
EUROCOLTIVATORI REGIONALE	35043 MONSELICE (PD)
LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE	30175 MARGHERA-VENEZIA
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO-UNIONCAMERE	30712 MESTRE-VENEZIA
UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI-UNCHEM	36020 CARPANE' SAN NAZARIO (VI)
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI Co.O.P.A.	45100 ROVIGO (RO)
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI SOLEMILIA	40051 ALTEDO (BO)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI A.N.C.I.	36100 VICENZA (VI)
UNIONE DELLE PROVINCIE D'ITALIA UPI DEL VENETO	45100 ROVIGO (RO)



VENETO AGRICOLTURA C/O AGRIPOLIS 35020 LEGNARO (PD)
PRESIDENTE COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' PALAZZO EX ESAV 30100 VENEZIA
AUTORITA' AMBIENTALE SEGRETARIO REGIONALE ALL'AMBIENTE 30100 VENEZIA
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO -CGIL- SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI 30174 MESTRE-VENEZIA
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI - CISL- SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI 30172 MESTRE-VENEZIA
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - UIL- SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI 30172 MESTRE-VENEZIA

In relazione alla specificità degli argomenti da trattare, inoltre, è stato previsto che potessero essere convocati anche altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi².

Inoltre è stato previsto che gli esiti delle attività svolte dal "Tavolo per lo sviluppo rurale" e le relative proposte venissero trasmesse al "Tavolo di partenariato per i Fondi strutturali 2000 – 2006" istituito con la citata deliberazione n. 890/99.

Le attività di coordinamento, di supporto tecnico – organizzativo, di elaborazione, redazione e sintesi dei temi sviluppati nell'ambito della consultazione e della concertazione per la predisposizione dei documenti programmatici sono state affidate al Comitato per la programmazione dello sviluppo rurale coordinato dal Segretario regionale del settore primario e composto dai Dirigenti responsabili delle Direzioni ed Unità di progetto del medesimo settore.

La Segreteria regionale del settore primario è stata incaricata di svolgere le necessarie funzioni di coordinamento con le altre strutture regionali interessate alla programmazione dello sviluppo rurale, nonché le funzioni di raccordo, con la Segreteria regionale al settore secondario e ai programmi comunitari, per le attività di partenariato specifico concernente i fondi strutturali.

In data 16 luglio 1999 si è tenuta la prima del Tavolo per lo sviluppo rurale ove, accanto all'illustrazione delle problematiche e delle prospettive dell'agricoltura e del mondo rurale del Veneto, si è proceduto a formulare una definizione degli obiettivi e delle linee guida del Piano, nonché a consegnare una prima bozza di documento di lavoro al fine di raccogliere le osservazioni e i contributi dei soggetti esterni al mondo agricolo.

In relazione a ciò i diversi soggetti coinvolti hanno presentato una prima serie di documenti da cui sono stati desunti gli intenti comuni a livello di strategie e di linee d'intervento.

In data 26 ottobre 1999 si è tenuta la seconda riunione del Tavolo e, in tale occasione, è stata elaborata una seconda stesura del Piano che, accanto alla riformulazione delle linee strategiche, ha proposto un maggiore livello di dettaglio per le singole misure e sotto misure.

Il conseguente dibattito ha maggiormente interessato il merito tecnico delle scelte operate e le osservazioni pervenute sono state accolte laddove ciò era possibile e risultava compatibile con le strategie generali proposte, con la normativa e le prevedibili disponibilità finanziarie.

² Peraltro, con successiva deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 1999, n. 3398, in considerazione del fatto che il Piano affronta anche problematiche agricole con riflessi sugli aspetti economici ed occupazionali, la composizione del Tavolo per lo sviluppo rurale è stata integrata prevedendo la partecipazione anche delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori agricoli dipendenti (CGL-CISL-UIL).



I documenti presentati nell'ambito dell'attività di consultazione sono catalogati e conservati agli atti della Segreteria regionale al settore primario.

Successivamente all'approvazione del Piano, anche in ossequio alle disposizioni del regolamento (CE) n. 445/2002, i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale saranno portati all'attenzione dei soggetti partecipanti al Tavolo, nelle forme e nei modi più consoni per un'ampia ed efficace diffusione dei contenuti dei medesimi.

14. EQUILIBRIO TRA LE VARIE MISURE DI SOSTEGNO.

Come è già stato illustrato nella prima parte del Piano, nel mondo rurale veneto convivono e si compenetrano due diverse realtà produttive.

La prima è costituita da nucleo forte delle aziende competitive, operanti in settori diversi e capaci di fornire materie prime ad un'industria di trasformazione (con rilevante presenza di quella cooperativa) di dimensioni anche nazionali od internazionali. Tali aziende sono chiamate ad operare in una ottica di progressiva internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati e di crescente attenzione dei consumatori alle tematiche della qualità (salubrità) e del rispetto dell'ambiente.

La seconda realtà è costituita dalle aziende, spesso situate in aree con difficoltà naturali, come quelle montane, che non sono in grado di adeguarsi autonomamente e completamente alla prospettiva di mercato essendo vincolate all'ambito locale (pur in presenza di alcune produzioni tipiche diffuse anche a livello sovragionale), il cui ruolo più rilevante deriva da una molteplicità di funzioni (sociali, ambientali, ecc.) diversamente non surrogabili.

Gli interventi del Piano sono quindi indirizzati a queste due tipologie produttive essendo finalizzati sia al miglioramento e allo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture che al sostegno ad un'agricoltura eco-compatibile.

In relazione a ciò, alle misure dell'Asse 1 – Miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo ed agroindustriale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema – è stato destinato il 41,1 % delle risorse pubbliche previste, affiancando ad interventi di tipo strettamente strutturale (che rappresentano più dei 3/4 delle risorse programmate nell'asse), anche attività di sostegno all'occupazione, alla formazione, ai servizi di assistenza alla gestione e all'ingegneria finanziaria.

Agli interventi dell'Asse 2 – Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali – sono stati assegnate il 18,4% della disponibilità finanziaria, puntando soprattutto sugli incentivi volti a promuovere la diversificazione in agricoltura, e ad interventi avviati a livello comprensoriale in grado di assicurare effetti più visibili e di maggiore impatto e a servizio della popolazione. In tale ambito è stato incluso anche l'intervento per il settore forestale sia nell'ambito dell'imboschimento delle superfici agricole che degli interventi di recupero e miglioramento delle superfici.

Per quanto attiene, infine all'Asse 3 – Multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale – alla cui attuazione va circa il 38,7% delle risorse pubbliche disponibili, la quasi maggior parte degli interventi riguarda il sostegno alle misure agroambientali. In tale valore sono comprese anche le risorse necessarie al pagamento degli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione.

Le rimanenti azioni finalizzate al sostegno alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali, alla tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura e alla gestione delle risorse idriche, sono destinate a migliorare l'integrazione dell'attività agricola con il territorio e con le altre attività presenti al fine anche di realizzare integrazioni di reddito significative.

La distribuzione delle risorse illustrata, prevalentemente indirizzata al sostegno delle misure di accompagnamento, è in gran parte dovuta all'effetto di trascinamento dei pagamenti delle annualità residue degli impegni assunti in forza delle misure previste dai Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92 ed al necessario mantenimento dell'impegno della Regione al fine di non vanificare i risultati sul territorio che si sono ottenuti nel precedente periodo di programmazione.

Infine, occorre considerare che all'equilibrio fra le diverse iniziative e misure contribuisce anche la presenza delle forme di integrazione e di sinergia fra le azioni previste dal piano.

15. COMPATIBILITA', COERENZA E AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI

15.1 COMPATIBILITA' E COERENZA

La valutazione della compatibilità e della congruità delle misure previste dal piano regionale di sviluppo rurale è incentrata in particolare sui seguenti argomenti:

- A) organizzazioni comuni di mercato,
- B) politica della concorrenza,
- C) altri piani di sviluppo nell'ambito dei fondi strutturali (obiettivo 2 e 3).

A) Organizzazioni comuni di mercato

Le condizioni di compatibilità con la disciplina delle organizzazioni comuni di mercato sono specificate, in quanto richiesto, in ogni singola misura nonché nel documento specifico allegato 1 al Piano relativo agli sbocchi di mercato .

B) Concorrenza

Le intensità degli aiuti previsti dal presente piano di sviluppo rurale sono state determinate nei limiti consentiti dai Regolamenti CE n. 1257/1999 n. 1260/1999.

Per quanto riguarda gli altri elementi generali previsti dal Trattato, si deve considerare che:

- il Piano di sviluppo rurale non contiene alcuna misura che possa contrastare con l'articolo 30 del Trattato,
- è garantita la libertà di insediamento e di iniziativa economica per tutti i cittadini della Comunità;
- è garantita pari opportunità fra uomini e donne.

C) Altri piani di sviluppo nell'ambito dei fondi strutturali

- Coordinamento con le azioni finanziate dal FESR per le zone obiettivo 2

Nella descrizione delle misure, e nella successiva applicazione delle medesime si adotteranno procedure che siano in armonia con le azioni finanziate dal FESR nell'ambito dell'obiettivo 2 e del regime di sostegno transitorio. Si precisa che le misure previste dal sesto, settimo e nono trattino dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non sono comprese nella programmazione dell'obiettivo 2 e pertanto non sono oggetto di sostegno a titolo di tale obiettivo. Parimenti tutte le misure attivate ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/99 non rientrano nel campo di applicazione delle altre misure attivate ai sensi del Titolo II del regolamento medesimo.

- Coordinamento con le azioni finanziate dal FSE dell'obiettivo 3

La Misura 3 Formazione sarà definita nella sua fase applicativa con modalità che, per quanto possibile, siano coordinate e sinergiche con le azioni che verranno finanziate dal FSE.

D) Aiuti di Stato aggiuntivi

Così come specificato nelle singole misure e nelle premesse al capitolo 9, è prevista la partecipazione della Regione con un proprio intervento normativo relativamente a:

- aiuto supplementare con fondi regionali per le Misure 1, 2, 6, 7, 9, 12 e 16;
- aiuto aggiuntivo con fondi regionali per le azioni 6 e 11 della Misura 6 del Piano di Sviluppo Rurale.

16. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' SUL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Il Piano di Sviluppo Rurale ed i conseguenti provvedimenti attuativi saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

I documenti di attuazione verranno trasmessi anche all'Unione Europea, al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e all'AIMA/AGEA e inseriti nel sito Web regionale. Verrà garantita la massima diffusione sul territorio delle attività programmate, mediante una capillare attività informativa a livello locale.

Tale attività potrà essere espletata in collaborazione con l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, le Province, le Comunità Montane e gli altri Enti locali, coinvolgendo le Organizzazioni Professionale e gli organismi dei Produttori, ma anche quelle strutture che, come il Carrefour del Veneto sono chiamate a svolgere specifici compiti di informazione sulle politiche e sulle attività dell'Unione Europea.

Tutte le forme e gli strumenti pubblicitari adottati saranno rivolti agli organismi associativi, alle organizzazioni di categoria e a tutti i potenziali soggetti interessati.

Già in fase di predisposizione del piano sono state fornite informative specifiche agli Enti locali e alle molteplici forme organizzative economiche, sociali e territoriali sul contenuto del regolamento e sulle strategie che la Regione intende adottare per la definizione del Piano.

Le strutture centrali e periferiche della Segreteria regionale al settore primario si faranno promotrici di un'attività di informazione rivolta ad un pubblico specializzato, costituito dagli operatori del settore agroalimentare e dei comparti ad esso collegati, dalle loro associazioni professionali, dai tecnici di settore e dalle strutture di supporto per far circolare informazioni specifiche e mirate.

In tale contesto potranno essere previste quattro distinte attività di comunicazione:

- informazione generale rivolta a tutta l'opinione pubblica, intesa ad evidenziare le nuove strategie della PAC, gli obiettivi e gli indirizzi del Piano;
- informazione mirata ai possibili beneficiari e alle loro organizzazioni, per facilitare l'accesso degli interessati alle misure previste;
- informazione "interna" intesa a garantire, per quanto possibile, l'uniforme applicazione delle misure sul territorio regionale;
- informazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati conseguiti.